



Istruzione operativa relativa al riutilizzo in proprio delle acque reflue industriali, domestiche e assimilate, depurate

Riferimenti normativi

D.Lgs. 152/2006

DM 185/2003

Regolamento (UE) 2020/741

Premessa

Allo stato attuale la disciplina del riutilizzo delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 in materia di fertirrigazione, è limitata al riuso delle acque da parte di soggetti terzi rispetto a quello che produce il refluo. A livello nazionale le norme sono contenute nel DM 185/2003 e a livello regionale nel regolamento 46R-2008. A livello europeo il riferimento è il Regolamento UE 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.

Non è ad oggi disciplinato il riutilizzo in proprio delle acque reflue industriali, domestiche e assimilate. Non sono neppure note ad oggi disposizioni adottate da altre regioni in materia né risulta se sia in fase di predisposizione eventuale disciplina a livello nazionale.

L'unico riferimento noto è l'interpello della Regione Lazio al MASE avente ad oggetto proprio il riutilizzo delle acque reflue ed a cui il Ministero, nella sua risposta, afferma sostanzialmente che l'attività di riutilizzo dei reflui depurati non può ritenersi attività libera in senso assoluto, dovendo effettuare valutazioni sull'attività "a monte" che produce il refluo e su quella "a valle" che lo riutilizza.

Ferma restando la possibilità di riutilizzo, auspicata tra l'altro anche dalla normativa regionale delle acque meteoriche dilavanti (NON contaminate) e senza che sia necessario ottenere alcun titolo abilitativo per la sua attuazione, si ritiene opportuno predisporre apposite istruzioni operative, in attesa delle modifiche alla legge regionale 20/2006 e al regolamento di attuazione, per giungere ad una disciplina specifica del riutilizzo in proprio delle acque reflue.

L'obiettivo è gestire le pratiche in cui sia previsto il riutilizzo delle acque reflue, con il criterio della economicità del procedimento amministrativo, evitando il ricorso ad atti autorizzativi dedicati all'attività di riutilizzo, prevedendo tuttavia opportune valutazioni di insieme sulla fattibilità del riutilizzo avendo a riferimento il principio di precauzione in materia di tutela dell'ambiente e della salute umana.



Istruzioni operative

In relazione alle disposizioni del DM 185/2003, le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate possono essere riadattate al contesto, nel modo seguente:

a) irriguo: per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonché per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportive;

b) civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l'alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;

c) industriale: per il lavaggio dei piazzali impermeabili di aree private e per la bagnatura, ai fini della riduzione delle emissioni pulverulente, dei fronti di scavo nelle attività estrattive e nei cantieri di recupero morfologico e ambientale, dei cumuli di materiale stoccato sui piazzali non permeabili delle attività produttive a cui non consegua poi il contatto con il suolo di natura permeabile né con corpi idrici superficiali o sotterranei; utilizzo come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.

Ai fini del riutilizzo il soggetto interessato presenta all'Autorità competente, apposita documentazione che dimostri le necessità di approvvigionamento di acqua, indicandone i volumi da impiegare e l'idoneità dei reflui recuperati destinati al riutilizzo, in relazione agli usi previsti (p.e. assenza di salmonella, livelli attesi di E. Coli ed altri inquinanti etc..). Nel caso di uso irriguo la valutazione sui volumi di refluò riutilizzato tiene conto delle colture e delle essenze vegetali nonché delle superfici di spandimento interessate e delle modalità di irrigazione.

Il riutilizzo a fini irrigui o per usi che prevedano lo spandimento su suolo e comunque su superficie permeabile, di reflui depurati, costituisce scarico su suolo ad ogni effetto e pertanto le acque reflue impiegate a tale scopo devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche previste ai fini del rilascio in tale recapito in relazione all'attività di provenienza. In questi casi pertanto per la aliquota di acque destinate al riutilizzo si deve prevedere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico su suolo nell'ambito dell'Aua o di altro titolo autorizzativo in materia ambientale.

La necessità di prevedere l'irrigazione con reflui industriali depurati deve essere dimostrata in relazione alle valutazioni di fattibilità tecnico-economica di altri sistemi di approvvigionamento. L'Autorità competente, ai fini del riutilizzo industriale valuta, caso per caso, la possibilità di impiego dei reflui depurati provenienti da dilavamento, per la bagnatura dei fronti di scavo nelle attività estrattive e nei cantieri di recupero morfologico/ambientale e dei cumuli di materiale stoccato sui piazzali delle attività produttive, per l'abbattimento delle emissioni di polveri, anche nei casi in cui le acque riutilizzate, aventi caratteristiche fisico-chimiche non peggiori rispetto alle acque reflue di origine non trattate, presentino concentrazioni dei parametri caratteristici dell'attività o connessi a valori di fondo dell'area interessata, sopra i limiti di tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.

La valutazione delle condizioni per il riutilizzo è effettuata:



- a) **dalla regione**, sulla base delle competenze di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale, nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 ovvero ai sensi dell'art. 5bis della LR 20/2006, per le acque reflue industriali, per le acque reflue ad esse assimilate provenienti da dilavamento recuperate e trattate e per le acque reflue assimilate a domestiche;
- b) **dai comuni**, sulla base delle competenze di cui all'art. 4 comma 2 della legge regionale, per le acque reflue domestiche per gli insediamenti ad uso esclusivamente residenziale.

Ai fini della valutazione di cui sopra, limitatamente alla destinazione di riuso irriguo e civile, la Regione Toscana, nell'ambito dei procedimenti AUA o di altro titolo autorizzativo in materia ambientale, acquisisce il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL).

Nei casi di reflui assimilati a domestici, salva la necessità di effettuare la verifica di idoneità del trattamento in relazione alla tipologia di impianto e del recapito (suolo) secondo quanto previsto all'allegato 2 capo 2 del D.P.G.R. 46/R/2008, l'Aua può prevedere specifiche disposizioni quali, ad esempio, quelle dettate dall'autorità sanitaria competente in materia di igiene e sanità pubblica.